

COMITATO TERRITORIALE CALABRIA IL GIUDICE TERRITORIALE

CAMPIONATO serie Divisione Regionale 1

Gara nr. 163 del 02/03/2024 (omologata con sanzioni)

Si premette che, quanto di seguito osservato e disposto, non pone in discussione l'esito della Gara di cui, fin da subito, viene disposta l'omologazione pur con la riserva ad adottare eventuali ulteriori provvedimenti, per quanto si dirà di seguito.

Ciò premesso, al referto di Gara è seguita una "integrazione parziale" dello stesso in cui la Coppia Arbitrale ha evidenziato che "... A SEGUITO DEL COLPO SUBITO IN FASE DI GIOCO DAL GIOCATORE N. 2B "GAZINEO LUCA TEODORO" AD OPERA DEL GIOCATORE N.11A "FALL SERIGNE ABDOUL", SANZIONATO DURANTE LA GARA CON UN FALLO ANTISPORTIVO, AL TERMINE DELL GARA LA SOCIETA' SI RISERVAVA LA POSSIBILITA' DI EFFETTUARE EVENTUALI ACCERTAMENTI MEDICI SUL GIOCATORE ...".

In Referto erano state evidenziate 2 circostanze:

- la prima ("Comportamento di tesserati nei confronti degli arbitri") è già passibile di Sanzione;
- la seconda ("Comportamenti non regolamentari Espulsione"), apparente mente non passibile di sanzione, necessita di opportuni approfondimenti, poiché:
 - 1) dalla dinamica descritta, emerge contraddizione in ordine alla comminazione del fallo antisportivo, attribuito al nr. 2B in referto ed, invece, al nr. 11A nell'integrazione;
 - 2) che, dal tenore dell'integrazione, è necessario fare chiarezza su quanto accaduto sul campo di gioco, oltre che per dirimere la contraddizione di cui sopra, anche per meglio chiarire le circostanze che hanno portato la Società, "Squadra B" a referto, a riservarsi "...la possibilità di effettuare eventuali accertamenti medici..." sul proprio Atleta Gazineo Luca Teodoro, recante numero di Maglia 2, "... a seguito dei colpo subito in fase di gioco ... ad opera del giocatore n. 11A 'Fall Serigne Abdoul' ...".

A tal fine, si rende necessaria una specifica e maggiormente articolata relazione sui fatti di Gara da parte della Coppia Arbitrale.

Tutto ciò premesso

IL GIUDICE TERRITORIALE

- Dispone l'Omologazione della Gara nr. 163 del 2 marzo 2024 del Campionato di Prima Divisione Regionale, con il risultato acquisito sul campo, atteso che l'eventuale assunzione di ulteriori provvedimenti non andrà mai ad incidere su detto risultato;
- 2) Commina al Dirigente Accompagnatore della squadra B, Filpo Luigi Maria, la sanzione di cui all'Art. 33 [1] 1) (a) RG DEPLORAZIONE;
- 3) **Dispone** che il presente Provvedimento venga **immediatamente** trasmesso agli Arbitri della Gara, affinché relazionino su quanto evidenziato nell'articolata premessa, al fine di meglio ed articolatamente chiarire quanto ivi evidenziato ai § 1) e 2), con invito a fornire quanto richiesto con altrettanta opportuna immediatezza.

F.to Avv. Fabio Postorino